



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Roma, 2 - 31055 QUINTO DI TREVISO C. F. 80008290266 - P. IVA 01253020265
Sito: <http://www.comune.quintoditreviso.tv.it> E-mail: urbanistica@comune.quintoditreviso.tv.it
Tel. 0422/472324-7 Fax 0422/472380

Marca da bollo
da € 16,00

n. **01210730955581**
del **10/01/2023**, ora **09:40:53**
Annullata e conservata dal
Richiedente

SETTORE III SERVIZIO URBANISTICA

Protocollo n.

Quinto di Treviso, 16/01/2023

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Art. 30 commi 2-3 D.P.R. 06.06.2001, n. 380

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda presentata dalla sig.ra EVA GATTO, residente a [REDACTED] acquisita agli atti del Comune il giorno 11/01/2023 al n. 375 di prot. gen.;
- Visti gli atti esistenti in ufficio;
- Visti i commi 2 e 3 dell'art. 30 D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
- Visto il primo aggiornamento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni adottato dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 21 dicembre 2021 (G.U. n. 29 di data 4 febbraio 2022);
- Visto il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), approvato con conferenza di servizi in data 01-10-2014, ratificato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 429 del 3 novembre 2014, pubblicata nel B.U.R. n. 111 del 20.11.2014;
- Vista la delimitazione dei Centri Abitati ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" approvata con deliberazione della G.C. n. 24 del 08.03.2017;
- Vista la variante generale al Piano degli Interventi, adottata con D.C.C. n. 48 del 05-12-2018 ed approvata con D.C.C. n. 6 del 28-03-2019;
- Visto la variante generale al Piano degli Interventi, adottata con D.C.C. n. 28 del 11-06-2021 ed approvata con D.C.C. n. 47 del 29-09-2021;

CERTIFICA

1. che l'area descritta in Catasto Terreni in Comune di Quinto di Treviso, Foglio **1 (ex A1)**, mappali n. **153 – 722 – 724 – 725 – 843 – 845**, ricade nella variante generale al Piano degli Interventi vigente in:

- Articolo 32 - Tessuto agricolo periurbano (A1);

L'area è inoltre interessata dai seguenti articoli:

- Articolo 75 Rete idrografica - idrografia principale / fasce di tutela e servitù idrauliche – fossi e scoline;
- Articolo 76 Viabilità / fasce di rispetto – fascia di rispetto – parte dei mappali 153 – 722 – 724 – 725 – 843 – 845;
- Articolo 90 - Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori:
 - 08) area con profondità della falda freatica fino a 5 m. dal piano campagna – PAT;

2. che l'area descritta in Catasto Terreni in Comune di Quinto di Treviso, Foglio **2 (ex A2)**, mappali n. **110 – 1058 – 1059 – 1064**, ricade nella variante generale al Piano degli Interventi vigente in:

- Articolo 31 – Ambito del Parco Naturale del fiume Sile / azzonamento – Zona di Riserva Naturale Orientata;

L'area è inoltre interessata dai seguenti articoli:

- Articolo 65 - Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del DLgs. 42/2004: Boschi per i mapp. 110 – 1058 e parte 1059;
- Articolo 66 - Siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale;

- Articolo 75 - Rete idrografica - idrografia principale / fasce di tutela e servitù idrauliche – Servitù idraulica;
- Articolo 88 - Invarianti di natura ambientale: Area di completamento, map. 110;
- Articolo 90 - Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori:
 - 01) area a elevata pericolosità idraulica “P3” dal PAI: mappale 110;
 - 03) area a moderata pericolosità idraulica “P1” dal PAI: mappali 1058 – 1059 – 1064;
- Articolo 91 Compatibilità idraulica - Aree esondabili o a ristagno idrico;

3. che l’area descritta in Catasto Terreni in Comune di Quinto di Treviso, Foglio **14 (ex B8)**, mappali n. **1102 – 1272 – 1274 – 1276 – 1278 – 1282 – 1284**, ricade nella variante generale al Piano degli Interventi vigente in:

- **Articolo 24 - Il tessuto produttivo ordinato (T6) – Ambito T6/7: mapp. 1274 – 1276 – 1278 – 1282 – 1284;**
- **Articolo 32 - Tessuto agricolo periurbano (A1): parte map. 1102 e map. 1272;**
- **Articolo 46 - Viabilità. Le infrastrutture, la rete ciclo-pedonale e i servizi connessi: parte map. 1102;**

L’area è inoltre interessata dai seguenti articoli:

- Articolo 82 - Zone di tutela aeroporto – Zona D;
- Articolo 90 - Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori:
 - 06) area con difficoltà di smaltimento e ridotta pericolosità idraulica “P0” dal PAT: mapp. 1102 - 1272;
 - 08) area con profondità della falda freatica fino a 5 m. dal piano campagna – PAT: mapp. 1274 – 1276 – 1278 – 1282 – 1284;
- Articolo 91 - Compatibilità idraulica - Aree esondabili o a ristagno idrico – mappali 1102 - 1272;

4. che l’area descritta in Catasto Terreni in Comune di Quinto di Treviso, Foglio **15 (ex B9)**, mappali n. **442 – 450 - 577**, ricade nella variante generale al Piano degli Interventi vigente in:

- **Articolo 11 - Tipi di categorie di intervento: map. 442 con edificio con grado di protezione RTE1;**
- **Articolo 32 - Tessuto agricolo periurbano (A1);**
- **Articolo 36 - Annessi o volumi agricoli non più funzionali al fondo – ANF – scheda n. 8 map. 442;**

L’area è inoltre interessata dai seguenti articoli:

- Articolo 90 - Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori:
 - 08) area con profondità della falda freatica fino a 5 m. dal piano campagna – PAT;

Gli interventi urbanistico-edilizi in detta area devono rispettare le prescrizioni del P.A.T. e in particolare degli articoli sopra citati delle Norme Tecniche operative del Piano degli Interventi.

Articolo 11 Tipi di categorie di intervento

1. Le categorie di intervento edilizio sono disciplinate all’art. 3 co.1 del DPR. 380/2001 e art. 10 LR. 14/2009.
2. Per gli edifici esistenti in tutto il territorio comunale alla data di adozione del PI sono sempre consentiti gli interventi di cui all’art. 3, lett. a), b), c) e d) del DPR. 380/2001 e dal Regolamento edilizio comunale, fatto salve comunque più restrittive disposizioni specifiche (schede puntuali degli edifici, gradi di intervento, art. 9, co. 2 del DPR 380/2001, specifiche norme di zona, ecc.).
3. Il PI per gli edifici storici soggetti a specifica categoria di tutela (grado di protezione), ovvero gli edifici di valore architettonico e/o storico localizzati sia nei centri storici che nel rimanente territorio comunale, specifica le seguenti categorie di intervento da applicare cogentemente alle disposizioni cui successivi artt.51 e 52, ovvero:
 - a. Grado 1 – restauro e risanamento conservativo (RS):
omissis
 - b. Grado 2 – ristrutturazione edilizia “leggera” (RTE/1): gli interventi devono salvaguardare la riconoscibilità dell’unità originaria e tutti quegli elementi, sia esterni che interni, aventi significativa caratterizzazione e valore sotto il profilo storico, culturale ed ambientale.

Per la definizione degli interventi si rimanda all'art. 3 co.1 d) del DPR. 380/2001 ad esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione. Con uso di tecnologie e materiali tradizionali sono ammessi:

- interventi di risanamento e/o ripristino dell'involucro murario esterno e del suo corredo decorativo;
- interventi di rinnovo, di sostituzione o integrazione degli impianti ed elementi distributivi verticali e orizzontali, nonché di integrazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici, conservando la leggibilità dello schema generale dell'impianto tipologico di riferimento;
- in particolare non dovrà essere modificata la partitura originale delle strutture portanti;
- per i locali ad uso abitativo e compatibile è consentito, previo parere ULSS, il mantenimento delle altezze esistenti anche qualora inferiori a quelle minime prescritte;
- la ricostruzione di parti demolite purché:
 - le preesistenti demolite siano adeguatamente suffragate da accurate analisi e testimonianze documentarie;
 - l'intervento di ricostruzione non comporti alterazione del valore architetto/ambientale del fabbricato;
 - l'altezza della parte da ricostruire non ecceda quella della parte esistente;
 - l'intervento di ricostruzione rispetti le norme di zona in materia di distanze dai confini e dai fabbricati.

Edifici in tessuto T1 - Storico, soggetti a grado 2 (RTE/1):

omissis

Edifici esterni al tessuto T1 - Storico, soggetti a grado 2 (RTE/1):

AB23	AD10	AM33	BN25	EA07	EH13
AC35	AD24	BF11	BU05	EH02	EV32
AD22	AM32	BL04	EG27	EU15	FE15

omissis

4. Per i fabbricati soggetti a demolizione, in contrasto con l'ambiente ed il paesaggio, sono consentiti prima della demolizione solamente gli interventi di manutenzione ordinaria.

Articolo 24 Il tessuto produttivo ordinato (T6)

1. Il tessuto produttivo ordinato è considerato zona territoriale omogenea "D" ai sensi del DM. 1444/1968.
2. Comprende le parti del territorio interessate prevalentemente da insediamenti produttivi riconosciuti dal PTCP quali potenzialmente ampliabili e circoscritti al "Polo Produttivo Sud".

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

3. Con riferimento all'art. 15 delle presenti norme, la destinazione d'uso ammesse sono:
 - produttivo di tipo artigianale e/o industriale, logistica;
 - gli insediamenti di industrie insalubri rientranti nell'elenco di cui al DM. 05.09.1994 solo a condizione che siano previsti idonei impianti per la protezione dagli inquinamenti, previo parere dell'ULSS e della CEC;
 - palestre, uffici, magazzini, depositi e impianti di stoccaggio merci;
 - attività terziarie a servizio delle attività insediate;
 - commerciale all'ingrosso, esercizi di vicinato;
 - medie strutture di vendita con superficie massima di vendita pari a 1500 m2, outlet, come previsto dalla LR. 50/2012 individuate puntualmente dal PI mediante scheda progetto ai sensi dell'art. 38 co. 7 delle NTA del PAT;
 - residenziale da destinare esclusivamente ad alloggio del proprietario o del custode;
 sono fatte salve le attività insediate alla data di adozione del primo PI.
4. Le destinazioni d'uso escluse sono:
 - pubblici esercizi, strutture sanitarie, servizi educativi e assistenziali;
 - commerciale in medie strutture di vendita con superficie massima di vendita superiore a 1500 m2, medio centro commerciale e grandi strutture di vendita di cui alla LR. 50/2012;
 - residenziale (salvo l'alloggio del proprietario o del custode);
 - luoghi destinati al culto;
 - rurale.
5. L'insediamento di nuove attività produttive e/o il cambiamento delle stesse è subordinato al parere del responsabile del SIP dell'ULSS o idonea asseverazione che verifichi il rispetto delle disposizioni e dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legislazione vigente in materia di tutela ambientale con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui di lavorazione.
6. L'installazione e l'ubicazione di impianti tecnologici (silos, cabine, tralicci,...) sarà valutata di volta in volta, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali della zona: in ogni caso dovrà essere prevista un'adeguata piantumazione di essenze arboree d'alto fusto

compatibili con la flora locale ed ogni ulteriore accorgimento che si rendesse necessario al fine di mascherare adeguatamente tali strutture.

7. In questo tessuto sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode nella misura massima di 120 m² di superficie utile (SU) per unità produttiva (azienda) che raggiunga una superficie coperta di almeno 500 m² nel rispetto degli indici di PI, da realizzare contestualmente o dopo la realizzazione delle strutture produttive. Tale volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo unitario con l'edificio produttivo. La cessione della parte abitativa non può essere effettuata se non contestualmente all'attività o al fabbricato industriale e mediante atto registrato e trascritto che lo attesti.

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI

8. In queste zone il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto o indiretto come definito all'art. 4, sulla base:
- degli interventi previsti dall' art. 3 co. 1 lett. a), b), c), d) del DPR. 380/01 per gli edifici residenziali non collegati ad attività produttive;
 - degli interventi previsti dall' art. 3 co. 1 lett. a), b), c), d) del DPR. 380/01 per quanto riguarda l'edificato esistente;
 - degli ampliamenti in saturazione del rapporto di copertura;

nel rispetto di eventuali fabbricati soggetti a specifiche categorie di tutela.

Per interventi sugli edifici esistenti, dove non sia prescritto il PUA, è facoltà del Comune imporre per particolari aree e situazioni la formazione di un PUA o permesso di costruire convenzionato.

9. Gli interventi di trasformazione urbanistica e/o ampliamento sono subordinati alla redazione di PUA con assoggettamento a perequazione urbanistica ed eventualmente accordi cui art. 6 LR.11/2004.

PARAMETRI DI INTERVENTO

10. Sono consentiti gli interventi individuati dal PI (art.17 co.9 – NTO) nelle tavole "Disciplina del Suolo".

11. Parametri urbanistici:

a) rapporto di copertura:	60 % della superficie fondiaria;
b) indice utilizzazione territoriale Ut):	0,70 m ² /m ² ;
c) standard:	come da art.15 delle NTO;
d) altezza massima:	<ul style="list-style-type: none">- m. 10,00 (fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva come montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.);- m. 7,50 per la porzione residenziali;
e) distacco tra fabbricati:	semisomma delle altezze con un minimo di m. 10.00;
f) distanza dai confini:	½ dell'altezza con un minimo di m.5. Distanze inferiori previo accordo sottoscritto registrato e trascritto nel rispetto del codice civile;
g) distanza dal ciglio stradale:	<ul style="list-style-type: none">- minimo m.7,50, distanze maggiori in funzione della larghezza della strada, secondo le indicazioni di cui all'art. 9 del DM. 1444/68;- minimo m.20 dalla strada SR. 515;
h) distanza dai limiti del tessuto:	da tessuti a destinazione a standard (F): ½ dell'altezza con un minimo di m. 5.00, distanze inferiori previo accordo sottoscritto registrato e trascritto;
i) destinazione delle superfici scoperte:	devono essere sistemate a verde e parcheggi;
j) note:	<ul style="list-style-type: none">- superficie permeabile ≥ 15% della superficie fondiaria o RIE ≥ 1,5 (art.22 NTO allegato B).

12. Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.
13. È ammessa la realizzazione di strutture di tipo "telonato" (tunnel) finalizzato alla copertura delle operazioni di carico e scarico delle merci; tali strutture dovranno rispettare le distanze del codice civile. La superficie relativa a tali strutture non concorre alla determinazione del rapporto di copertura.
14. Le aree a parcheggio vanno corredate da formazioni arboree lineari cui al precedente art.17 co. 10/b.

OPERE PERTINENZIALI AMMESSE E OPERE PERTINENZIALI ESCLUSE

15. Sono ammesse le opere pertinenziali in ambito produttivo descritte dalle presenti NTO.

Articolo 31 Ambito del Parco Naturale del fiume Sile / azzonamento

1. L'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile - P.N.R.S. - coincide con il perimetro del Parco Naturale definito dal Piano Ambientale individuato ai sensi dell'art. 3 LR. 8/91. I contenuti e le finalità sono quelli previsti dalle norme di attuazione del Piano Ambientale del Fiume Sile. All'interno del perimetro del Parco rientrano gli elementi costitutivi della rete ecologica locale "Core area, Buffer zone", individuate negli elaborati "Disciplina del suolo" e disciplinate dalle presenti NTO.

AZZONAMENTO:

2. Il territorio del Parco è considerato zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM. 1444/1968. Ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della LR. 8/91, il parco è suddiviso nelle seguenti zone:
 - A. Zone di riserva naturale generale, articolata nelle seguenti zone:
 - 1) zone a riserva naturale orientata;
 - 2) zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie.
 - B. Zone agricole, articolata nelle seguenti zone:
 - 1) zone agricole ad orientamento colturale.
 - C. Zone di protezione per la tutela delle risorse idropotabili.
 - D. Zone ad urbanizzazione controllata.
 - E. Elementi puntuali.

Si rimanda alle norme di attuazione del Piano Ambientale del Fiume Sile per l'esplicitazione integrale di tutte le zone.

ZONA DI RISERVA NATURALE GENERALE:

3. Le zone cui precedente co. 2 punto A "Zone di riserva naturale generale" comprendono parti del territorio del Parco di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connesso con l'ambiente fluviale. In tali zone di riserva naturale generale sono vietati:
 1. gli interventi di nuova edificazione e gli ampliamenti, ad esclusione di quelli per esigenze igienico - funzionali dell'abitazione, nei limiti di 150 m³ nonché, qualora consentito dalla normativa regionale per le zone agricole:
 1. L' ampliamento degli annessi rustici nei limiti del rapporto di copertura del 2% e comunque per una superficie massima di 100 m², elevata ad un massimo di 300 m² per gli imprenditori a titolo principale purché l'ampliamento sia realizzato in aderenza all'esistente e a condizione che il richiedente dimostri di non poter realizzare gli annessi rustici necessari, in altra zona agricola all'interno o all'esterno del Parco.
 2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, l'ampliamento dell'abitazione fino a 800 m³, da realizzarsi in aderenza al corpo abitativo esistente, o comunque all'interno dell'aggregato abitativo, con l'obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale, della vegetazione naturaliforme, di recinzione con siepe viva e di riqualificazione dell'aggregato abitativo.
 2. Le recinzioni ove non strettamente pertinenti le abitazioni; in tal caso le stesse dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate motivazioni funzionali e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del verde" del Piano Ambientale;

Nelle zone di riserva naturale generale sono consentiti i seguenti interventi:

- a) variazione del profilo del terreno qualora finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell'apposito programma d'intervento;
 - b) modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture del Parco (es. percorsi ciclo-pedonali, passerelle, etc.) o di mascheramento di manufatti esistenti, previa autorizzazione dell'Ente Parco e parere del Comitato Tecnico Scientifico;
 - c) la costruzione di serre nel rispetto della vigente legge urbanistica regionale e a condizione che i progetti di realizzazione di nuove strutture siano accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico, da sottoporre al parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco;
 - d) la conversione dei terreni incolti a prato stabile permanente e/o a fasce tampone boscate, evitando l'abbandono incontrollato dei terreni agricoli.
4. Le zone cui precedente co. 2 punto A/1 "Zone di riserva naturale orientata" ubicate lungo tutto il corso del Sile e lungo le principali zone umide comprese entro il perimetro del Parco, comprendono aree con vegetazione naturale da conservare o da valorizzare con possibilità di evoluzione naturaliforme. In tali zone oltre al rispetto del precedente co. 3 sono perseguite le seguenti finalità:
 1. tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area con particolare riferimento alle zone umide e alle risorse idriche.
 2. tutelare ed estendere i siti idonei alla conservazione delle specie animali e vegetali nonché all'incremento della biodiversità, con particolare riferimento ad habitat e specie di importanza comunitaria.

3. ripristinare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area, soprattutto attraverso il ripristino di siepi e prati conseguenti all'antica sistemazione a "campi chiusi", documentabile da foto aeree, e qualora non in contrasto con le sistemazioni agrarie originarie, l'imboschimento dei terreni agricoli e la formazione di siepi e di fasce tampone erbacee, arbustive ed arboree, da realizzare con le modalità previste dalle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) e dalle "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D) del Piano Ambientale;
4. sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale.
5. promuovere e regolamentare la fruizione scientifica e didattica;
6. disciplinare e controllare la fruizione ricreativa compatibile anche in funzione di servizio alla popolazione residente e di un decentramento delle attrezzature del Parco.
7. promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'art. 2 delle NTA del Piano Ambientale, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.

Sono inoltre vietati i cambiamenti d'uso del territorio, degli immobili, delle strutture fondiarie esistenti, salvo quelli finalizzati al conseguimento delle finalità di cui al art. 2 delle NTA del Piano Ambientale.

Gli interventi da attuarsi in queste zone riguardano il recupero ed il miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti geologiche, idrologiche, faunistiche e vegetazionali. La realizzazione di Programmi di Intervento relativi al settore «aspetti naturalistici» di cui all'Allegato E del Piano Ambientale è finalizzata al ripristino ambientale e alla reintroduzione di specie rare o estinte.

5. Le zone cui precedente co. 2 punto A/2 "Zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie" ubicate lungo tutto il corso del Sile, sono adatte allo sviluppo della forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di opportune tecniche di impianto e di coltura, mediante operazioni di ripristino del paesaggio fluviale come previsto dalle "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D - Piano Ambientale). In tali zone oltre al rispetto del precedente co. 3 sono perseguite le seguenti finalità:
 1. ripristinare il manto vegetale erbaceo, arbustivo ed arboreo;
 2. intervallare le superfici con vegetazione di tipo arboreo (boschi, macchie boschive, siepi, ecc.) ad altre condotte a prateria;
 3. migliorare l'assetto naturalistico e paesaggistico dell'area;
 4. migliorare e ricostruire l'ambiente idoneo al ripopolamento e conservazione delle specie animali e vegetali.
 5. sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale, secondo le linee guida di cui all'Allegato G – Linee guida per la gestione delle zone agricole del Piano Ambientale .
 6. promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'art. 2 delle presenti norme, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione. Le azioni di cui ai punti a), b), c), e d) vanno condotte nel rispetto delle previste nelle "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D del Piano Ambientale).

ZONE AGRICOLE:

6. Nelle zone cui precedente co. 2 punto B "Zone agricole" per le attività edilizie ricadenti in tali zona valgono le seguenti disposizioni:
 1. sono consentite le recinzioni strettamente pertinenti alle abitazioni ove realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate esigenze funzionali, secondo le indicazioni delle "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D - Piano Ambientale);
 2. L'eventuale ampliamento o la costruzione di annessi rustici è consentito nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 300 m2, elevata a 600 m2 per gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché per edifici pubblici e privati destinati ad attività di educazione ambientale e di servizi ambientali, esercitata dagli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, come modificato dal DLgs 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo". In quest'ultimo caso il richiedente dovrà sottoscrivere apposita convenzione con l'Ente Parco, comprendente atto unilaterale d'obbligo a non variare la destinazione d'uso per almeno dieci anni dal rilascio dell'agibilità.

Nelle zone agricole sono consentiti i seguenti interventi:

- variazione del profilo del terreno qualora finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell'apposito programma d'intervento.
- modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture del Parco (es. percorsi

ciclo-pedonali, passerelle, etc.) o di mascheramento di manufatti esistenti, previa autorizzazione dell'Ente Parco e parere del Comitato Tecnico Scientifico.

L'Ente Parco nelle zone agricole ed in particolar modo in quelle di tutela paesaggistica, dovrà promuovere ed incentivare, nel caso di realizzazione di annessi rustici, la tipologia tradizionale del "barco" che abbia modalità costruttive e utilizzo dei materiali tipici della zona, con caratteristiche di reversibilità. (scheda tipologica - Allegato M - Piano Ambientale).

7. Le zone cui precedente co. 2 punto B/1 "Zone agricole di orientamento culturale" comprendono ambiti a prevalente destinazione agroproduttiva, funzionali alla conduzione delle aziende agricole. Nelle zone agricole ad orientamento culturale sono perseguite le seguenti finalità:
 1. sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, con le caratteristiche ambientali, comprese le attività di turismo rurale e i servizi ambientali e ricreativi, secondo le linee guida di cui all'Allegato G - Linee guida per la gestione delle zone agricole - Piano Ambientale;
 2. ridurre l'impiego di prodotti chimici attraverso l'uso di colture e tecniche a basso impatto ambientale, nonché diversificare gli indirizzi produttivi, secondo le modalità di cui all'Allegato G - Linee guida per la gestione delle zone agricole - Piano Ambientale;
 3. salvaguardare e valorizzare gli elementi riconducibili alla struttura fondiaria tradizionale, quali la viabilità interpodereale, le sistemazioni a cavino, a piantata, gli elementi dell'architettura spontanea rurale, quali capitelli, edicole;
 4. conservare, migliorare ed estendere il sistema di siepi campestri e la vegetazione ripariale;
 5. conservare e migliorare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell'attività agricola;
 6. promuovere e sviluppare le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, con particolare riguardo ai prodotti a denominazione protetta comunitaria, ai sensi della vigente normativa in materia;
 7. promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'art. 2 delle norme del Piano Ambientale, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.

Gli interventi da attuarsi in queste zone devono essere coerenti con l'Allegato G - Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide e con le "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D) - Piano Ambientale. Ai fini della conduzione agricola di queste aree si forniscono dei criteri generali di indirizzo che potranno essere applicati solamente in attuazione dei Programmi di Intervento del settore agricoltura e zootecnia coinvolgendo tutti gli enti e associazioni aventi competenza territoriale in materia:

- a) introduzione di un livello massimo di concimazione azotata totale (fertilizzanti chimici+deiezioni animali) da definirsi, con piano razionale di concimazione, in base alle caratteristiche pedo-agronomiche delle diverse parti del territorio ricomprese all'interno di queste zone;
- b) controllo dell'impiego di diserbanti, attraverso l'introduzione del diserbo localizzato sulle colture sarchiate;
- c) saranno da evitare, per quanto possibile, i sistemi irrigui a ridotta efficienza (in particolare quello a scorrimento superficiale), per evitare di accentuare i fenomeni di dilavamento di sostanze chimiche e nutrienti che possono danneggiare la qualità degli acquiferi sotterranei.

ZONE DI URBANIZZAZIONE CONTROLLATA:

8. Le zone cui precedente co. 2 punto D "Zone di urbanizzazione controllata" comprendono le aree edificate, urbanizzate o urbanizzabili all'interno del perimetro del parco non incluse nelle zone di "riserva naturale generale" e "agricole". In queste aree, se non diversamente specificato dalle tavole di progetto, delle Norme e dagli allegati del Piano Ambientale valgono le indicazioni contenute nel PI.

Nelle zone residenziali di completamento le operazioni di saturazione della struttura urbana dovranno privilegiare il recupero ed il riuso dei volumi esistenti rafforzando il ruolo degli spazi e delle attrezzature di interesse collettivo. In particolare dovranno essere promosse le azioni di potenziamento e riqualificazione riguardanti le attrezzature di interesse collettivo, gli arredi urbani e il verde pubblico, attraverso interventi d'iniziativa pubblica o concertati tra operatori pubblici e privati e le amministrazioni comunali. Nelle zone interessate da strumenti urbanistici attuativi, si dovranno attuare criteri generali d'intervento finalizzati ad integrare il nuovo tessuto urbano con quello di più antico impianto; in particolare dovranno essere:

- a) valorizzati i segni dell'antica morfologia insediativa (sistema viario di antico impianto, sistema idrografico superficiale, ecc.);
- b) localizzate le zone di nuovo impianto secondo criteri finalizzati alla connessione con le parti del territorio già edificate evitando l'espansione in blocchi isolati su aree libere;
- c) evitate espansioni a bassa densità favorendo, invece, la ricompattazione dell'edificato riducendo al minimo l'occupazione delle aree agricole;

- d) garantita l'unitarietà percettiva dei siti, anche da punti di vista lontani, introducendo norme relative all'impiego di tecniche di realizzazione e di materiali che, nell'insieme, permettano una lettura unitaria del contesto urbano;
- e) migliorata la percezione complessiva dell'inquadramento paesaggistico in modo mettere in risalto il rapporto con l'ambiente circostante, attraverso la caratterizzazione dei coni visuali e orizzonti di particolare interesse;
- f) migliorata la qualità complessiva del contesto urbano attraverso interventi di razionalizzazione degli spazi, dei servizi pubblici e delle aree a verde, incentivando la fruizione ciclabile e pedonale, migliorando l'accessibilità alle aree connettive d'interesse pubblico evidenziate nella tavola di progetto n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» del Piano Ambientale. In particolare dovrà essere salvaguardata la continuità dei corridoi ecologici e dei sistemi di aree d'interesse naturale di cui agli articoli 11, 12 e 13 delle norme dello stesso;
- g) uniformati, anche mediante la proposta di abachi delle possibili soluzioni, le indicazioni ed i criteri relativi agli elementi di arredo urbano, le insegne, le vetrine, le mostre, gli indicatori stradali, ecc. al fine di migliorare la percezione unitaria dei contesti urbani ricadenti nel Parco;
- h) condotti gli interventi, nelle zone di nuovo impianto, nel rispetto dei caratteri architettonici ed ambientali dello specifico contesto urbano sia in relazione alle soluzioni architettoniche e tipologiche, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;
- i) riqualificate le aree marginali, di frangia o comunque degradate prevedendone la ricompattazione e introducendo criteri di mitigazione degli elementi detrattori attraverso l'inserimento di cortine alberate, di adeguata profondità e composte da essenze arboree compatibili con il climax locale.

Nelle aree caratterizzate da tipologie insediative di tipo diffuso valgono i seguenti criteri;

- a) dovranno essere rispettati i segni morfologici di antico impianto quali fossi, canali, scoline, siepi e filari alberati, sistemazioni fondiari, ecc., in modo da non compromettere l'integrità dei superstiti spazi interclusi;
- b) dovrà essere valorizzata la viabilità formante l'armatura connettiva attraverso la dotazione, in tutti i casi ove ciò sia possibile, di alberate al fine di rafforzare gli elementi superstiti dell'impianto morfologico;
- c) dovrà essere evitata la formazione di un «continuum edificato» lungo gli assi stradali incentivando, al contrario, la discontinuità insediativa in modo da ottenere significative trasparenze visive, da e verso il Parco, sul paesaggio agrario.

In tutte le zone ad urbanizzazione controllata, l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono provocare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua è limitato al 50% della superficie del lotto interessato; in generale gli interventi, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, devono privilegiare tecniche che permettano comunque un adeguato grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, previa raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia secondo le modalità fissate nei punti 6 e 7 dell'art. 38 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque adottato con DGRV n. 4453 del 29/12/2004 che per il territorio del Parco divengono cogenti. Per queste zone valgono inoltre gli indirizzi specifici per i tessuti insediativi individuati dal PI, e gli indirizzi cui artt. 40, 41, 42 e 43 del Piano Ambientale. Nell'Allegato N – Schede urbanistiche di dettaglio - del Piano Ambientale sono inserite prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti di intervento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. È consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme:
 - a) la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde;
 - b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli argini e degli alvei;
 - c) la riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione ...);
 - d) la dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
 - e) la riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
 - f) gli interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
 - g) gli interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
 - h) la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
 - i) la realizzazione di siepi e fasce boscate;
 - j) gli interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza (VINCA), e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione

della qualità ecologica complessiva dell'area. Interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete.

10. Sono vietati:
 - a) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici;
 - b) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli.
 - c) la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici ad esclusione degli impianti integrati nelle strutture edilizie per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dello stesso edificio.
- È fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza (VINCA) con esito positivo, di:
 - d) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
 - e) formare nuovi sentieri;
 - f) realizzare nuove edificazioni sparse;
 - g) praticare le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.
11. Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione indotta dalla realizzazione di vigneti, gli stessi dovranno essere soggetti al parere del Consorzio e all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica considerando una portata allo scarico di 10 l/s ha e garantendo comunque un volume minimo di invaso di 150 m3 per ettaro di superficie adibita a vigneto.

Articolo 32 Tessuto agricolo periurbano (A1)

1. Il tessuto agricolo periurbano è considerato zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM. 1444/1968.
2. Il tessuto agricolo periurbano consiste nelle parti di territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva, non interessate a specifiche tutele e caratterizzato da un elevato frazionamento fondiario.
3. Si richiamano le condizioni generali per gli interventi nel territorio agricolo (art.28 – NTO), non in contrasto con le indicazioni del presente articolo.

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE

4. La destinazione d'uso prevalente è quella rurale o connessa all'attività di produzione, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili, e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario, fatte in ogni caso salve le prevalenti esigenze di conduzione moderna ed innovativa delle aziende agricole, anche in funzione produttiva di energia alternativa o da fonti rinnovabili.

Sono fatte salve le destinazioni d'uso legittimamente in atto alla data di adozione del PAT (23.04.2013); la destinazione d'uso legittimamente in atto è quella risultante dal titolo abilitativo della costruzione, in assenza del quale la destinazione d'uso è accertata con l'ausilio della classificazione catastale e delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività insediate.

5. E' possibile, promuovere forme collegate all'attività turistica e agrituristica, ai sensi delle LR. 33/2002 e 31/1986, che si armonizzino con la vocazione ambientale.
6. Altresi, il PI promuove attività economiche legate ad una gestione sostenibile delle risorse ambientali. In particolare, ed a seconda delle dimensioni dell'azienda agricola, il PI promuove e tutela forme di agricoltura di qualità, biologica, nonché le colture ed i prodotti tipici.

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI

7. Per gli edifici esistenti, fatte salve le specifiche disposizioni per i beni culturali ed ambientali soggetti a specifiche categorie di tutela, sono ammessi gli interventi previsti al precedente art.28 co.9. Negli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici esistenti devono essere demolite le superfetazioni che non sono omogenee ai caratteri tipologici e ai profili dell'edificio originario. Le quantità edilizie demolite possono essere recuperate nel quadro delle trasformazioni previste se regolarmente assentite. Tutti gli interventi devono comporsi armonicamente con le preesistenze e devono essere tali che l'edificio che ne deriva, assunto nella sua globalità, risulti coerente nelle sue parti.
8. Sono ammessi gli interventi di nuova edificazione previsti all'art.44 della LR.11/2004 utilizzando i parametri urbanistici previsti al precedente art.29.
9. Gli interventi sulle costruzioni che insistono nelle aree agricole dovranno obbligatoriamente tener conto dei vincoli previsti dall'art.45 della LR. 11/2004.
10. Allo scopo di salvaguardare e migliorare le caratteristiche agricole e paesistiche del territorio, la domanda di Permesso di Costruire deve essere corredata da un progetto di sistemazione delle aree scoperte (giardini, orti, broli, aie, prati, zone di servizio, ecc.), nel quale devono essere chiaramente descritte sia le essenze arbustive ed arboree esistenti, sia quelle previste.
11. Sono ammessi nei limiti e con le modalità del precedente art. 29:
 - a) le serre fisse;

- b) le serre mobili; per serre con un'altezza superiore a m. 4,00 è prescritta la comunicazione al comune, con l'indicazione del periodo di utilizzo;
 - c) manufatti modesti (art.44 co.5ter LR.11/2004);
 - d) manufatti da destinare a insediamenti zootecnici;
 - e) concimaie;
 - f) ricoveri temporanei per il riparo del fieno.
12. 12. Le caratteristiche tipologiche e costruttive, delle strutture agricolo-produttive devono essere in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti edilizi.
13. Le aree di pertinenza delle strutture agricolo produttive, nei progetti di nuova edificazione e/o di ristrutturazione edilizia dell'esistente, devono essere lasciate a verde o piantumate con le essenze scelte tra le specie indicate nel Prontuario (Elaborato P05B).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

14. Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione indotta dalla realizzazione di vigneti, gli stessi dovranno essere soggetti al parere del Consorzio e all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica considerando una portata allo scarico di 10 l/s ha e garantendo comunque un volume minimo di invaso di 150 m3 per ettaro di superficie adibita a vigneto.

Articolo 36 Annessi o volumi agricoli non più funzionali al fondo - ANF

1. I fabbricati non funzionali alle esigenze dell'azienda agricola ai sensi dell'art. 43 co. 2 d) LR. 11/2004 sono individuati nella tavola "P-03: Disciplina del suolo" con apposita simbologia e con specifica schedatura cui Elaborato P- 05C "Schedatura Annessi non più Funzionali al Fondo".
2. E' ammesso il cambio d'uso ed il recupero dei volumi degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo previa la predisposizione di una relazione tecnico-agronomica, sottoscritta da idoneo professionista (agronomo, forestale), dimostrante l'effettiva non funzionalità del fabbricato rurale alle esigenze di conduzione del fondo (circolare RV. 2 del 29.10.2013) e, conseguentemente, delle possibilità di cambio di destinazione d'uso, previa la verifica delle seguenti condizioni:
 - mancanza di nesso funzionale con l'azienda agricola;
 - presenza di opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti;
 - gli aspetti tipologici del fabbricato siano coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi;
 - contestuale riqualificazione degli edifici rurali contermini e, nel caso di stalle, sostituzione delle concimaie con aree pavimentate in modo permeabile;
 - definizione della quota di perequazione legati al cambio di destinazione d'uso.
3. Le schede cui al co.1 contengono:
 - a) estratto CTRN con individuazione dei fabbricati aziendali costituenti il corpo principale dell'azienda;
 - b) dati dimensionali e qualitativi dell'azienda;
 - c) documentazione fotografica;
 - d) dati dimensionali di tutti i fabbricati aziendali;
 - e) dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d'uso;
 - f) previsioni PI (dati dimensionali – destinazioni d'uso) e relativa valutazione tecnica (parere agronomico, parere urbanistico);
 - g) eventuale planimetria dello stato di fatto dei sedimi edificati oggetto di variazione di destinazione d'uso scala 1/200;
 - h) eventuale planimetria di progetto dei sedimi edificati oggetto di variazione (nuove destinazioni d'uso di PI) – scala 1/200 o 1/500.
4. Per gli edifici individuati non più funzionali alle esigenze del fondo, salvo specifiche prescrizioni precisate nella scheda, sono ammesse le seguenti destinazioni:
 - residenziale e accessoria;
 - compatibili con la residenza escluso attività produttive cui art.41 PTRC;
 - attività di agriturismo e strutture ricettive complementari di cui alla LR. 11/2013.

l'eventuale possibilità di insediamento di destinazioni non residenziali deve essere specificatamente indicata nelle schede puntuali in riferimento a:

 - accessibilità;
 - dotazione di servizi, in particolare parcheggi;
 - presenza di opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni;
 - congruità tipologica (coerenza con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente).
5. Le schede allegate definiscono, oltre alle nuove destinazioni d'uso ammissibili:

- a) l'obbligo di progettazione unitaria e di ricomposizione dell'esistente edificato nell'ambito aziendale;
 - b) gli accorpamenti e le demolizioni ammissibili e prescrittive;
 - c) l'obbligo di rispetto di specifiche categorie di tutela posti sui fabbricati di pregio.
6. Le destinazioni d'uso dovranno essere rispettate nelle quantità planivolumetriche definite dalle schede di progetto.
7. Il cambio di destinazione d'uso di annessi rustici non più funzionali al fondo comporta l'esclusione dell'ampliamento previsto all'art. 44 della LR. 11/2004 e smi sino ad 800 m3; è ammesso l' ampliamento, solo a seguito di acquisizione di credito edilizio, fino a 800 m3 compreso il volume esistente.
- 7bis Nelle zone di riserva naturale generale e relative sottozone cui precedente art. 31 co. 2/A e nelle zone agricole e relative sottozone cui precedente art. 31 co. 2/B, al fine di favorire la conservazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, è ammesso il recupero delle strutture edilizie esistenti, specificamente individuati dal PI come non più funzionali alle esigenze del fondo con il limite di 1.200 m3 per ciascun richiedente, con possibilità di recupero dell'intero volume, anche superiore al limite di 1200 m3, nel caso in cui l'intervento riguardi fabbricati sottoposti a tutela dallo strumento urbanistico comunale; in ogni caso con il recupero del fabbricato, non si potranno realizzare più di due unità abitative. Si specifica che il limite massimo di 1200 m3 è da intendersi per fabbricato e non per comproprietario richiedente il recupero.
- E' fatto, comunque, obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale e della vegetazione naturaliforme e di riqualificazione dell'aggregato abitativo.
- I Comuni in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale al Piano Ambientale del fiume Sile, individuano gli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, che non siano già inseriti nelle schede Allegato K e L del Piano Ambientale; fino a tale individuazione sono possibili i soli interventi di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 lett. a, b e c del DPR. 380/2001. In prossimità di Porte, Punti di Accesso o percorsi ciclopeditoni è comunque consentito il riutilizzo degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, per finalità coerenti con gli obiettivi del Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico e convenzione con l'Ente Parco.
8. L'attuazione delle nuove destinazioni d'uso non potrà comunque comportare, nell'ambito aziendale, il ricavo di più di due unità residenziali, comprese quelle esistenti.
9. Le variazioni delle destinazioni d'uso, codificate nelle schede allegate, sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 15 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti NTO.
10. L'accorpamento di volumi conseguenti a demolizioni di superfetazioni o la demolizione di fabbricati staccati dal corpo principale comporta sempre l'obbligo di progettazione unitaria e di ricomposizione di tutti i volumi legittimi interessanti l'azienda. Il progetto dovrà prevedere una composizione conforme all'impianto tradizionale delle zone agricole.
11. Il rilascio del permesso di costruire sui fabbricati non più funzionali è condizionato:
- a) all'accertamento della legittimità urbanistica ed edilizia di tutti i fabbricati aziendali;
 - b) alla presenza delle opere di urbanizzazione primaria, degli allacciamenti e comunque di un adeguato sistema di smaltimento dei reflui, (nel caso sia dimostrata l'impossibilità di allacciamento alla rete fognaria);
 - c) all'automatica cessazione della possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR. 11/2004 e smi riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione. Per gli imprenditori agricoli e o se il richiedente abbia tutto il terreno che non ricade in area agricola alla preventiva stipula di un atto notarile da trascrivere nei Registri Immobiliari di vincolo di non edificabilità sulle aree aziendali (al fine di escludere la realizzazione di ulteriori annessi rustici) e di vincolo delle destinazioni d'uso dei fabbricati, secondo i parametri di cui al presente articolo;
 - d) alla corresponsione della perequazione urbanistica.

Articolo 46 Viabilità. Le infrastrutture, la rete ciclo-pedonale e i servizi connessi

1. Le disposizioni generali. Il PI:
 - a) fornisce i criteri che debbono essere seguiti nella progettazione delle piattaforme stradali, degli elementi costitutivi, anche marginali ed accessori, che le compongono, e di alcune soluzioni funzionali ricorrenti.
 - b) contiene le indicazioni generali relative a soluzioni funzionali ricorrenti, allo scopo di fornire indirizzi e suggerimenti per adeguare la progettazione delle nuove strade alle moderne esigenze di sicurezza, di razionale gestione della mobilità e di mitigazione degli impatti inquinanti.
2. Nella progettazione e realizzazione della viabilità di nuova previsione dovranno:

- a) essere predisposte fasce di mitigazione lungo il tracciato stradale con il duplice intento di mitigare l'impatto paesaggistico e acustico – atmosferico dei nuovi tratti di viabilità. Dette fasce, costituite da siepi e fasce tampone, dovranno essere previste nei punti di interfaccia dell'infrastruttura con aree della rete ecologica o con suoli agrari ancora integri o in ambiti non ancora edificati in generale. Anche in prossimità dei tessuti residenziali (esistenti o di progetto) dovranno essere studiati interventi di mitigazione dall'impatto acustico e paesaggistico da realizzarsi preferibilmente mediante la realizzazione di fasce vegetazionali.
 - b) essere rispettate le prescrizioni del codice della strada (art. 16 e art 26) in merito alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In linea generale si consiglia la realizzazione di una prima fascia di siepi e cespugli e di una seconda fascia costituita da filari arborei. Per la seconda fascia si ritiene opportuno che l'interesse tra gli alberi sia valutato anche tenendo in considerazione la visibilità del tracciato stradale da parte degli utenti, ai fini di garantire una maggiore sicurezza per gli stessi. In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.
3. Nella progettazione e realizzazione della viabilità di progetto inerente il superamento del centro storico di Quinto di Treviso, dovrà essere individuata e realizzata la migliore soluzione tecnica, viabilistica e paesaggistica al fine di tutelare l'assetto infrastrutturale ad uso ciclopeditone del sedime dell'ex ferrovia Treviso-Ostiglia.
 4. Le cartografie del PI "Disciplina del suolo" identifica con apposita grafia la viabilità e/o infrastrutture esistenti e quelle di progetto. Le nuove infrastrutture (viabilità, ferrovia, ecc) è suddivisa in:
 - c) viabilità di progetto: l'indicazione del presumibile tracciato proposto dal PI, nel caso in cui non esista agli atti un progetto definitivo;
 - d) infrastruttura strategica: l'indicazione diagrammatica dei presumibili tracciati individuati dal PAT ma non rientranti nelle previsioni del corrente PI. Sono vietati gli interventi che possono compromettere le scelte e/o interferire con l'attuabilità delle infrastrutture stesse (art. 48 NTA del PAT) se non preventivamente concordato con gli enti preposti, all'interno di una fascia di 40 metri dall'asse viario di progetto individuato.
 5. L'indicazione delle sedi stradali, per la viabilità di progetto, riportata negli elaborati grafici deve intendersi come previsione di massima, ed è possibile, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino sostanzialmente il tracciato previsto.
 6. Le indicazioni risultanti nelle tavole del PI in ordine alle caratteristiche tecnologiche delle opere previste, quali assi stradali, sezioni, raggi di curvatura, hanno un valore indicativo e devono essere precisate nel progetto esecutivo delle opere stesse, sempre nel rispetto dei principi informativi del PI.

Inoltre, l'area sopradescritta:

- E' interessata da "vincolo pozzi idrici Veritas SpA (Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi) D.Lgs. 152 del 11/05/1999" per il solo mappale 1102;
- NON Ricade all'interno della delimitazione dei Centri Abitati;
- Risulta gravata da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004: Solo foglio 2(ex A2), mapp. 110 – 1058 – 1059 – 1064;
- Risulta compresa all'interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile istituito con legge regionale n. 8/1991 e pertanto è soggetta alla normativa del PIANO AMBIENTALE approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 01.03.2000 e n. 58 del 26.07.2007: Solo foglio 2(ex A2), mapp. 110 – 1058 – 1059 – 1064;
- Risulta compresa nel primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali in:
 - Articolo 8 – pericolosità idraulica in assenza di mappatura: mappali rimanenti;
 - Articolo 12 – aree classificate a pericolosità elevata (P3): Solo foglio 2(ex A2), mapp. 110;
 - Articolo 14 – aree classificate a pericolosità moderata (P1): Solo foglio 2(ex A2), mapp. 1058 – 1059 – 1064;
- I mappali 1274 – 1276 – 1278 – 1284 del foglio 14 ricadono all'interno del Piano Urbanistico Attuativo approvato con D.G.C. n. 50 del 21/07/1997 "SILE 1", con convenzione urbanistica sottoscritta in data 06/06/2000 presso il notaio dott. Enrico Fumo di Treviso, n. 83.737 di repertorio.

Si rilascia il presente in carta resa legale, su richiesta di parte interessata, per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luca Gasparini

Documento firmato digitalmente